

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 27

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo

SINDACO

Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA

Roberto Favero
Chiara Luciani

SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

ottobre 2023



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi – Variante 27**

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA
DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009
allegata alla Variante 27 parziale al Piano degli Interventi**
articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 27 AL PI	pag. 3
3.	CONCLUSIONI	pag. 4

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti agli stessi strumenti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la variante al PI in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **variante 27**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo è redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 17, 18 e 48, comma 5°, LR 23 aprile 2004, n. 11 ed ha come oggetto alcune modifiche puntuali e parziali, che non comportano alcun incremento significativo di capacità edificatoria.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 27 AL PI

La presente Variante 27 al PI è finalizzata a dare corso ad alcuni adeguamenti grafici e normativi allo strumento urbanistico operativo, sulla base di specifiche richieste e segnalazioni pervenute al Comune da parte dalle proprietà delle aree e degli immobili oggetto di modifica.

Come si evince dal contenuto della presente variante al PI, la stessa non prevede carichi insediativi aggiuntivi.

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante 27 al PI				
n.	Superficie terr/fond mq	volume mc	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
1	-	-	NTO – integrazione art. 21	SI – non comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 - art.2
2	-	-	NTO – integrazione art. 21	SI – non comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 - art.2
3	-	-	da ZTO C2 a ZTO B2 NTO - integrazione art. 31	SI – modifica ricadente in A.U.C.
4	-	-	Grado di protezione da 3 a 3*	SI – non comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 - art.2
5	-	-	da ZTO C2 con o/PUA a ZTO C1 con ID - PU	Previsione previgente che consuma suolo ai sensi della LR 14/2017 - art.2
Tot	-	-		

La presente Variante 27 al PI non prevede alcun incremento di capacità edificatoria e nessun consumo di suolo rispetto al PI vigente.

Le modifiche contenute nella Variante 27 al PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PAT e del PATI, non vi sono incrementi significativi di carico insediativo aggiuntivo, pertanto risultano tutte compatibili e sostenibili, come qui documentato.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Pieve di Soligo.

In particolare, si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione, ed in particolare il parere del Genio Civile in data 25 novembre 2011, Prot. n. 551470/63.05 e il parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot n. 12641 del 12.10.2011.

Si richiamano tutte le prescrizioni e direttive già assunte dal Comune di Pieve di Soligo in sede di Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del primo Piano degli Interventi (PI), ed in particolare richiamate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI, redatta dall'ing. Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche precedentemente descritte, e in particolare:

- visto il contenuto delle modifiche introdotte con la Variante 27 al PI;
- preso atto della non alterazione delle vigenti previsioni insediative;
- valutato che le modifiche normative n.01 - 02 - 04 non comportano un aggravio al regime idraulico e dell'equilibrio idrogeologico attuale del territorio;
- verificato che le modifiche n. 03 e 05 riclassificano aree residenziali già vigenti variandone la sola tipologia di zona mantenendo la stessa destinazione;
- accertato che non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- considerato che per tutte le aree con capacità edificatoria vigente il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

si assevera, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante 27 al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo non comporta modificazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Pieve di Soligo, ottobre 2023

Il tecnico
dott. pianif. Matteo Gobbo

